

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA.

ROMA - Lunedì, 9 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo
L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di
esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo
L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1977, n. 173.Assegnazione e concessione di bandiere di guerra a reparti
di nuova costituzione dell'Esercito e concessione di bandiere
di istituto militare Pag. 3240DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 marzo 1977, n. 174.Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di
Favara Pag. 3241DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 1977, n. 175.Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo
di industrializzazione dell'Oristanese, in Oristano Pag. 3241DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 1977, n. 176.Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano,
ad acquistare un immobile Pag. 3241DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 1977, n. 177.Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previ-
denza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri »,
in Roma, ad acquistare un immobile Pag. 3241DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 ottobre 1976.Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici Pag. 3242DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 ottobre 1976.Modificazioni alla composizione della delegazione speciale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui alla legge
10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa
per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale Pag. 3242DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1977.Nomina del presidente della commissione di vigilanza
sull'amministrazione del debito pubblico Pag. 3243

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo com-
memorativo del quarto centenario della morte di Tiziano
Vecellio Pag. 3243

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo com-
memorativo del 750° anniversario della morte di S. Fran-
cesco d'Assisi Pag. 3244

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 gennaio 1973, con-
cernente le piante organiche e relative qualifiche del perso-
nale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità.
Pag. 3244

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale
per il collocamento di Verona Pag. 3244

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio . Pag. 3245

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo Pag. 3245

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1977, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 . Pag. 3246

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 . Pag. 3246

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento . Pag. 3247

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni . Pag. 3247

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana. Pag. 3247

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata Pag. 3248

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1977, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 Pag. 3248

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia Pag. 3249

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Pag. 3249

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Pag. 3250

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura Pag. 3250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero degli affari esteri:**

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Budapest il 25 maggio 1974 Pag. 3251

Entrata in vigore di un accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Bangladesh per una fornitura di riso a titolo di aiuto alimentare, concluso a Roma il 12 aprile 1977 Pag. 3251

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Massa Finalese dell'impresa Chimital Pag. 3251

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 601-VI ». Pag. 3251

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 288-VI ». Pag. 3251

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 61-VI ». Pag. 3251

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 322-VI ». Pag. 3251

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di economia politica, di economia aziendale, di ragioneria generale ed applicata e di politica economica e finanziaria presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo Pag. 3251

Vacanza delle cattedre di processi chimici fondamentali, di calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici e di chimica industriale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa Pag. 3251

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma », in Roma, e nomina del commissario governativo. Pag. 3252

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Villanuova sul Clisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Cerreto Grue ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Mango ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3252

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Tuffillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3253

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3254

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 3254

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3255

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3255

Revoca di decreto di autorizzazione al comune di Lozzo Atesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 3255

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 (avviso di rettifica) Pag. 3255

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3255

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per l'ammissione di duecentonovantatré allievi al primo anno del 159° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1977-78 Pag. 3256

Ministero della sanità:

Elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 3261

Elenco dei primari di medicina nucleare idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 3261

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica Pag. 3261

Ospedale civile «Umberto I» di Ancona: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro, con annesso centro di igiene industriale, per l'insegnamento universitario di medicina del lavoro Pag. 3262

Ospedale «Città di Imperia» di Imperia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica Pag. 3262

Ospedale civile di S. Giovanni Bianco: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 3262

Ospedale di Chiavenna: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale Pag. 3262

Ospedale civile di Soveria Mannelli:

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia Pag. 3262

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia Pag. 3262

Ospedale «S. Bartolomeo» di Sarzana: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 3262

Ospedale «S. Maria La Civita» di Spinazzola: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale Pag. 3263

Ospedale civile di Ala: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale Pag. 3263

Ospedale «S. Maria sopra i ponti» di Arezzo: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 3263

Ospedale di Vignola: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 3263

REGIONI**Regione Abruzzo**

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 2.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, concernente l'assistenza neuropsichiatrica Pag. 3263

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 3.

Norme relative agli incarichi di consulenza conferibili da parte del consiglio regionale e della giunta regionale: modifica della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16 Pag. 3263

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 4.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 28 - Adesione della regione Abruzzo all'A.I.C.C.E. - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa Pag. 3264

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 5.

Assegnazione dei fondi ai comuni ed alle province per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Pag. 3264

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1977, n. 6.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane Pag. 3264

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 7.

Modifica alla legge regionale 22 agosto 1974, n. 37, concernente: Provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigianali Pag. 3265

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 8.

Estensione dell'art. 24, lettera b), della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, all'autoservizio sostitutivo Avezzano-L'Aquila via autostrada gestito dall'I.N.T. per conto delle ferrovie dello Stato Pag. 3265

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 9.

Provvidenze regionali per l'incremento del patrimonio ricettivo e per la tutela dei centri storici dei comuni del Parco nazionale d'Abruzzo Pag. 3265

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 10.

Norme per l'organizzazione del mercato dei prodotti zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione Pag. 3266

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1977, n. 173.

Assegnazione e concessione di bandiere di guerra a reparti di nuova costituzione dell'Esercito e concessione di bandiere di istituto militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi;

Considerata l'opportunità di dotare i battaglioni e le unità equivalenti di bandiera di guerra e le scuole dell'Esercito di bandiera di istituto militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottoelencati battaglioni è assegnata la bandiera di guerra:

- 4° battaglione fanteria «Guastalla»;
- 45° battaglione fanteria «Arborea»;
- 47° battaglione fanteria «Salento»;
- 72° battaglione fanteria «Puglie»;
- 91° battaglione fanteria «Lucania»;
- 14° battaglione bersaglieri «Sernaglia».

Art. 2.

Ai sottoelencati raggruppamenti dell'aviazione leggera dell'Esercito è concessa la bandiera di guerra:

- 1° raggruppamento ALE «Antares»;
- 4° raggruppamento ALE «Altair»;
- 5° raggruppamento ALE «Rigel».

Art. 3.

Ai sottoelencati scuole e centri dell'Esercito è concessa la bandiera di istituto militare:

- scuola di applicazione;
- scuola di applicazione del servizio automobilistico;
- scuola specializzati della motorizzazione;
- scuola meccanici della motorizzazione;
- centro difesa elettronica.

Art. 4.

Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti e scuole.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: **BONIFACIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 marzo 1977, n. 174.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Favara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 novembre 1882, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Favara;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la deliberazione del comune di Favara;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Favara è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Agrigento, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1876 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1977

LEONE

BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: **BONIFACIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 1977, n. 175.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese, in Oristano.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese, in Oristano.

Visto, il Guardasigilli: **BONIFACIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 1977, n. 176.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dai signori Binder Rosa ved. Herschmann, Niederstätter Alois, Pechlauer Giovanni e Röhl Ermanno, al prezzo di lire 55.950.000, il fabbricato ed annessi terreni situati in Costalovara del comune di Renon I (Bolzano), meglio specificati nelle scritture private registrate in Bolzano il 30 novembre 1965 (vol. 331, n. 26303), 5 marzo 1970 (vol. 339, n. 3000) e 16 marzo 1971 (vol. 396, numeri 3687 e 3688), per adibirlo a soggiorno alpino per figli o nipoti di alpini soci del sodalizio.

Visto, il Guardasigilli: **BONIFACIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 1977, n. 177.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Bisi Nello, al prezzo di L. 740.000.000, il complesso immobiliare denominato « Latemar », situato in Nova Levante (Bolzano), meglio specificato nel contratto preliminare di compravendita 23 giugno 1976, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, n. 49561 di repertorio e n. 23246 di raccolta, registrato a Roma, 1° ufficio atti pubblici, il 1° luglio 1976. La validità dell'autorizzazione è subordinata alle condizioni che il venditore consegni gli immobili dopo averli ultimati secondo le previsioni contenute nella relazione 7 aprile 1976 (n. 4959/1113/I) dell'ufficio tecnico erariale di Bolzano e che il compratore provveda al pagamento dell'intero prezzo convenuto per la compravendita solo dopo l'adempimento della condizione posta al venditore.

Visto, il Guardasigilli: **BONIFACIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 ottobre 1976.**Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 5677, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 344, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 12 marzo 1974-11 marzo 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1976, n. 4324, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 6, foglio n. 138, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle competenze ed all'assegnazione dei membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1976, n. 4323, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 6, foglio n. 139, con il quale sono stati tra l'altro, nominati membri del consesso in parola il dirigente superiore tecnico dottor ingegner Amedeo Di Trapani e il dirigente superiore amministrativo dott. Corrado Romeo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1976, n. 2543, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976, registro n. 7, foglio n. 54, con il quale il dirigente superiore tecnico dott. ing. Alfonso Brancaccio è stato trasferito al Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la funzione di consigliere, in sostituzione del dott. ingegner Enrico Maggiulli, destinato ad altro incarico;

Considerato che in relazione a quanto sopra occorre provvedere alla conseguente variazione nella composizione del Consiglio in parola, nonché all'assegnazione dei predetti funzionari alle sezioni del Consiglio stesso;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità di provvedere ad alcune variazioni nell'assegnazione dei membri alle sei sezioni del consesso in parola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente superiore tecnico dott. ing. Alfonso Brancaccio è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. ing. Enrico Maggiulli, destinato ad altro incarico;

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data i sottoindicati membri del consesso in parola sono assegnati alle sezioni a fianco di ciascuno indicate:

Marzano avv. Arturo: sezioni 1^a e 4^a, ferma restando l'assegnazione alle sezioni 2^a e 6^a;

Lupino dott. ing. Salvatore: sezione 4^a, ferma restando l'assegnazione alla sezione 2^a;

Romeo dott. Corrado: sezioni 1^a e 5^a;

Di Trapani dott. ing. Amedeo: sezioni 2^a e 3^a;

Brancaccio dott. ing. Alfonso: sezione 4^a.

Art. 3.

Dalla stessa data l'avv. Stefano Onufrio cessa di far parte delle sezioni 1^a e 4^a, ferma restando la sua assegnazione alle sezioni 3^a e 5^a.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1976

LEONE

GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1977
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 145*

(4554)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 ottobre 1976.

Modificazioni alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 6052, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 346, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 646, sopracitata;

Considerato che i sottoindicati funzionari:

Camanni dott. Francesco, direttore generale delle OO.II.;

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Mayer dott. ing. Lucio, direttore generale di 1^a classe del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;

Liviera Zugiani dott. ing. Bruno, consigliere tecnico, hanno cessato, per diversi motivi, di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che di conseguenza i medesimi devono altresì cessare dal far parte della delegazione speciale di cui sopra;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei medesimi in seno alla delegazione in parola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto i sottoindicati funzionari dott. Francesco Camanni, avv. Michele Savarese, dott. ing. Lucio Mayer, dott. ing. Bruno

Liviera Zugiani, cessano di far parte della delegazione speciale costituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data i sottoindicati funzionari:

Soreca dott. Antonio, direttore generale delle OO.II.;
Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Misiti dott. ing. Luigi, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Di Trapani dott. ing. Amedeo, dirigente superiore tecnico,
vengono nominati membri della delegazione predetta.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1976

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 116

(4555)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1977.

Nomina del presidente della commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il senatore prof. dott. Siro Lombardini, membro della commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della commissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 29

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del quarto centenario della morte di Tiziano Vecellio.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1387 dell'8 settembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo del 4° centenario della morte di Tiziano Vecellio, nel valore da L. 150.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 25 esemplari; colore: rosso.

La vignetta riproduce il dipinto « Flora », opera di Tiziano conservata nella galleria degli Uffizi in Firenze.

Nella vignetta sono poste: orizzontalmente in basso, la leggenda « TIZIANO VECELLIO 1490-1576 »; verticalmente sul lato sinistro, la parola « ITALIA »; orizzontalmente in alto a destra, l'indicazione del valore, « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro

per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 166

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del 750° anniversario della morte di S. Francesco d'Assisi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1387 dell'8 settembre 1976:

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo del 750° anniversario della morte di S. Francesco d'Assisi, nel valore da L. 150.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24×40; formato stampa: mm 18×36; dentellatura: 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; colore: bruno seppia.

La vignetta riproduce la figura del Santo, con cartiglio, tratta da un affresco d'autore ignoto di scuola romana del XIII secolo, conservato nella cappella di S. Gregorio della chiesa inferiore del Sacro Speco in Subiaco.

A sinistra è posta, verticalmente, la leggenda « SAN FRANCESCO D'ASSISI »; a destra, pure verticalmente, le date « 1226-1976 » e la parola « ITALIA »; in basso, il valore, « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

*Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni*
COLOMBO

p. Il Ministro per il tesoro
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 167

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 gennaio 1973, concernente le piante organiche e relative qualifiche del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità, risultanti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1973, registro n. 5 Sanità, foglio n. 267 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 30 luglio 1973, concernente le piante organiche e relative qualifiche del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità, risultanti dall'applicazione degli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista in particolare la tabella 6 relativa alla pianta organica della carriera direttiva dei laboratori di fisica annessa al menzionato decreto interministeriale 16 gennaio 1973;

Considerato che nella determinazione del ruolo organico delle qualifiche inferiori a primo dirigente della carriera direttiva dei laboratori di fisica di cui alla predetta tabella 6 si era tenuto conto della diminuzione apportata alla dotazione organica della preesistente qualifica iniziale a seguito del collocamento a riposo del prof. Mario Ageno, dirigente generale nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti tecnici dei laboratori di fisica dell'Istituto sopra menzionato, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto del capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto in data 1° dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 226 Civili, foglio n. 35, con il quale, a seguito di rinuncia del sopra citato prof. Ageno al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della già specificata legge 24 maggio 1970, n. 336, il posto lasciato libero dal predetto dipendente non era più portato in diminuzione della qualifica iniziale, come innanzi rappresentato;

Considerato, altresì, che con legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, i ruoli delle carriere direttive tecniche sono stati completamente ristrutturati a decorrere dal 9 settembre 1973;

Ritenuta, comunque, la necessità di modificare, pur comportando tale modifica effetti limitati al trascorso periodo di validità dei predetti ruoli, il suddetto decreto interministeriale 16 gennaio 1973, per quanto attiene alla tabella 6 limitatamente alla dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente dei laboratori di fisica del predetto Istituto, calcolando nella dotazione organica della preesistente qualifica iniziale anche il posto precedentemente portato in diminuzione;

Decreta:

Il decreto interministeriale 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1973, registro n. 5 Sanità, foglio n. 267 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 30 luglio 1973, viene modificato per quanto attiene all'annessa tabella 6, limitatamente alla dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, come di seguito specificato:

TABELLA 6

LABORATORI DI FISICA		
Ruolo ad esaurimento		
Qualifica		Numero dei posti
Primo ricercatore		1
Ricercatore		1
		2
Ruolo organico		
per le qualifiche inferiori a primo dirigente		
Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530 - 487 -	Ricercatore	12
455 - 426 -		
387		
307		
257	Ricercatore aggiunto	12
218	Aiuto	
	Assistente	
		12

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977

Registro n. 2 Sanità, foglio n. 342

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 2064 del 25 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Verona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata com-

missione, il rappresentante dell'Associazione dei commercianti cav. Nilo Mantovanelli, dimissionario, con il dott. Giorgio Castellazzo;

Decreta:

Il dott. Giorgio Castellazzo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale rappresentante dell'Associazione dei commercianti, in sostituzione del cav. Nilo Mantovanelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMINI

(4118)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la nota del 10 febbraio 1977, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della regione Lombardia in sostituzione del dott. Mario Campagnoli;

Decreta:

L'avv. Gino Colombo, assessore regionale all'industria ed al commercio della regione Lombardia — o in sua sostituzione il dott. Gerolamo Peretti, funzionario dell'assessorato all'industria ed al commercio — partecipa, in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

(4163)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO

PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) per la durata di un quadriennio;

Considerato che a far parte del predetto consiglio venne chiamato, in qualità di esperto in materia turistica, il dott. Nicola Sanese, che ha rassegnato in data 10 febbraio 1977 le dimissioni dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

Ravvisata quindi la necessità di integrare il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) con la nomina di altro esperto in materia turistica;

Decreta:

A partire dalla data del presente decreto, il sig. Giorgio Celestino Piccioni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), quale esperto in materia turistica, in sostituzione dell'on. dott. Nicola Sanese, dimissionario, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(4816)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1977, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4946)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 13 aprile 1977, è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,80% annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4943)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,45% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

(4948)

Il Ministro: STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 392 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 15,80% per il bimestre maggio-giugno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4944)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana, ed, in particolare, l'art. 15 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% annuo e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,80% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle

operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % annuo e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4950)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1977, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4945)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % annuo e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla

base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4951)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % annuo e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Costo effettivo, per il bimestre maggio-giugno 1977, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso di interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di interesse da applicare alle operazioni di credito previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% annuo e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977, è pari al 13,80% per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

(4949)

Il Ministro: STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica, per il bimestre maggio-giugno 1977, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977, è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 % per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

(4947)

Il Ministro: STAMMATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.

Il 21 aprile 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto all'art. 18 dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.

In conformità dell'art. 18 l'accordo stesso è entrato in vigore il 21 aprile 1977.

(4346)

Entrata in vigore di un accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Bangladesh per una fornitura di riso a titolo di aiuto alimentare, concluso a Roma il 12 aprile 1977.

Il 12 aprile 1977 è entrato in vigore un accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Bangladesh per una fornitura di riso a titolo di aiuto alimentare, concluso a Roma il 12 aprile 1977.

(4798)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Massa Finalese dell'impresa Chimital.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Massa Finalese (Como), via Provinciale, 152, concessa all'impresa Chimital, in Massa Finalese, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4797)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarritimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «601-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta «Italstile» di Rigon Dino, in Barbarano Vicentino (Vicenza), via Crispi n. 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «601-VI» ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(4793)

Smarritimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «288-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta «Masenello Alessandro», in Vicenza, via Soccorso Soccorsetto n. 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «288-VI» ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(4796)

Smarritimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «61-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta «Alessi Domenico» di Alessi Giovanni, in Romano d'Ezzelino (Vicenza), via XI Febbraio, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «61-VI» ha dichiarato che i quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(4794)

Smarritimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «322-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta «B.O.A.» di Imbratti & Berdin, in Vicenza, via Del Guanto n. 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «322-VI» ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(4795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia politica, di economia aziendale, di ragioneria generale ed applicata e di politica economica e finanziaria presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo sono vacanti le seguenti cattedre:

- 1) economia politica;
- 2) economia aziendale;
- 3) ragioneria generale ed applicata;
- 4) politica economica e finanziaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del consiglio di facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4791)

Vacanza delle cattedre di processi chimici fondamentali, di calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici e di chimica industriale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

- 1) processi chimici fondamentali;
- 2) calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
- 3) chimica industriale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4792)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «S.A.T.E.R. - Servizi autonoleggi turistici europei Roma», in Roma, costituita in data 26 agosto 1963 per atto a rogito del notaio dott. Aurelio Tarquini, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Artemio Luciani.

(4626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977, il comune di Petrizzi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3637/M)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Briatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3670/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1977, il comune di Rocca Susella (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3635/M)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.204.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3627/M)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Serrata (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3668/M)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 25.941.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3669/M)

Autorizzazione al comune di Villanuova sul Clisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3630/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Grue ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Cerreto Grue (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3631/M)

Autorizzazione al comune di Mango ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Mango (Cunco), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3633/M)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Terranova di Pollino (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3634/M)

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 aprile 1977, il comune di Porto Tolle (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3638/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Rocca Susella (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3651/M)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Orsogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3652/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3653/M)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Scerni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3654/M)

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Carsoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3655/M)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Farindola (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3636/M)

Autorizzazione al comune di Tuffillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Tuffillo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3657/M)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Torino di Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3658/M)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Villamagna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3659/M)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.983.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3624/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.601.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3625/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Monteforte Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3626/M)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Bauladu (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3628/M)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, il comune di Faleria (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3629/M)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Soncino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3632/M)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 aprile 1977, il comune di Mossano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3636/M)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Scaletta Zanclea (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3639/M)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Torregrotta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3640/M)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Venetico (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3641/M)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Alcara li Fusi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3642/M)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Caronia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3643/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Regalbuto (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3644/M)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Cerami (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3645/M)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Tusa (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3646/M)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Basicò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3647/M)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3648/M)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Santa Teresa di Riva (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 127.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3649/M)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Norbello (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3650/M)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Castellafiume (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3660/M)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Trieste, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.046.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3661/M)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Aidomaggiore (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3663/M)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Siligo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3664/M)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Cecina (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 336.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3665/M)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Ariano Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 273.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3666/M)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Eboli (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 427.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3667/M)

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Pietraroja (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.451.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3671/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.888.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3672/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Piedimonte Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3673/M)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di San Filippo del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 95.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3674/M)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Letojanni (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3676/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Montalbano Elicona (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3675/M)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, il comune di Monforte San Giorgio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3677/M)

Revoca di decreto di autorizzazione al comune di Lozzo Atesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1977, è revocato il decreto 2 marzo 1977 con il quale il comune di Lozzo Atesino (Padova), veniva autorizzato ad assumere un mutuo di lire 18.826.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3623/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (avviso di rettifica).

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Ascoli Satriano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 366.514.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2232 della *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977.

(3662/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 5 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,55	886,55	886,50	886,55	886,50	886,50	886,65	886,55	886,55	886,55
Dollaro canadese	846,40	846,40	847 —	846,40	846,45	846,45	846,53	846,40	846,40	846,40
Franco svizzero	352,04	352,04	351,90	352,04	352 —	352,02	352,10	352,04	352,04	352 —
Corona danese	147,20	147,20	147 —	147,20	147,14	147,15	147,27	147,20	147,20	147,20
Corona norvegese	168,53	168,53	168,50	168,53	168,50	168,50	168,52	168,53	168,53	168,55
Corona svedese	205,01	205,01	205,10	205,01	205 —	205 —	205,02	205,01	205,01	205 —
Fiorino olandese	363,35	363,35	363,40	363,35	363,50	363,30	362,39	363,35	363,35	363,35
Franco belga	24,669	24,669	24,67	24,669	24,65	24,65	24,661	24,669	24,669	24,65
Franco francese	179,215	179,215	179,25	179,215	179,20	179,20	179,25	179,215	179,215	179,20
Lira sterlina	1523,90	1523,90	1524,20	1523,90	1523,63	1523,85	1524,15	1523,90	1523,90	1523,90
Marco germanico	377,56	377,56	377,55	377,56	377,47	377,55	377,67	377,56	377,56	377,55
Scellino austriaco	53,051	53,051	53,05	53,051	53,05	53,02	52,05	53,051	53,051	53 —
Escudo portoghese	22,98	22,98	22,98	22,98	23 —	22,95	22,955	22,98	22,98	23 —
Peseta spagnola	12,884	12,884	12,87	12,884	12,86	12,85	12,8750	12,884	12,884	12,90
Yen giapponese	3,213	3,213	3,2250	3,213	3,20	3,20	3,212	3,213	3,213	3,20

Media dei titoli del 5 maggio 1977

Rendita 5 % 1935	79,550	Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,150	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300	» » » 5,50 % 1977	100,50
» 5 % (Ricostruzione)	98,950	» » » 5,50 % 1978	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,300	» » » 5,50 % 1979	99,90
» 5 % (Città di Trieste)	90,800	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,250
» 5 % (Beni esteri)	90,525	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,100	» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,600
» 5,50 % » » 1968-83	76,825	» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,400
» 5,50 % » » 1969-84	75,300	» poliennali 7 % 1978	93,950
» 6 % » » 1970-85	77,075	» » 9 % 1979 (1° emissione)	90,600
» 6 % » » 1971-86	76,025	» » 9 % 1979 (2° emissione)	88,800
» 6 % » » 1972-87	75,600	» » 9 % 1980	87,700
» 9 % » » 1975-90	82,950		

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1977

Dollaro USA	886,60	Franco francese	179,232
Dollaro canadese	846,465	Lira sterlina	1524,025
Franco svizzero	352,07	Marco germanico	377,615
Corona danese	147,235	Scellino austriaco	53,05
Corona norvegese	168,525	Escudo portoghese	22,967
Corona svedese	205,015	Peseta spagnola	12,879
Fiorino olandese	363,37	Yen giapponese	3,212
Franco belga	24,665		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di duecentonovantatré allievi al primo anno del 159° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 159° corso dell'Accademia militare di Modena di duecentonovantatré allievi, così ripartiti:

- cinquantadue al corso dell'Arma dei carabinieri;
- duecento al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);
- diciotto al corso del servizio automobilistico;
- tre al corso del servizio di commissariato, ruolo sussistenza;
- venti al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 3 ottobre 1977 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 7 dicembre 1977 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desideri. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario della scuola di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di Accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella A annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissariato, ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella B annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, potrà essere prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare ad ultimato biennio applicativo alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

- a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;
- b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;
- c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;
- d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1977 il diploma di maturità classica o scientifica;
- e) siano celibi;
- f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera b), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

- da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;
- dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;
- da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;
- da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;
- da un ufficiale medico inferiore in servizio presso il centro medico legale di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi

accertamenti, saranno senz'altro chiamati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m 1,62 se aspiranti alle altre armi, m 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m 1,63 se aspiranti alle altre armi, m 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m 1,64 se aspiranti alle altre armi, m 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1977, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1977 e cioè nati dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1960;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1977 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1977:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1977.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 x 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e nell'Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria,

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 21 agosto 1977 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero, la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle amba-

sciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 1° settembre 1977, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dall'11 settembre 1977.

Il candidato ammesso all'esame orale potrà, a domanda, completare l'elencazione in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera b), ed all'art. 28, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o riafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1977 uno dei titoli di studio di cui alla lettera g) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1977 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1950;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1977:

- a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera a) del precedente art. 12;
- b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);
- c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera f) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere

ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione o destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Tale assegno non è, però, dovuto per i corsi che si ripetono.

Metà del suddetto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, è versato mensilmente, a cura del comando dell'Accademia, su apposito libretto di risparmio. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi. Il deposito sul libretto sarà liquidato agli interessati all'atto della nomina ad ufficiale.

Le quote degli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Nessuno può esserne dispensato. Detta quota è detratta dall'importo depositato sul libretto di risparmio degli allievi.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul predetto libretto:

a) le spese per la manutenzione del vestiario per gli allievi non provenienti dai sottufficiali;

b) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

L'ammontare delle spese di cui alla lettera a) del comma precedente è fissato per l'anno accademico 1977-78 in L. 85.000 ed eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie e i relativi importi dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977

Registro n. 11 Difesa, foglio n. 52

ALLEGATO 1

(Articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al comando dell'Accademia militare
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) nato a . . .
. . . provincia di il . . .
domiciliato a cap. . .
provincia di via n. . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto
per l'anno accademico 1977/78 per l'ammissione in qualità di
allievo ad uno dei seguenti corsi (3)
Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire
nel corrente anno scolastico) il diploma di
Unisce i seguenti documenti (4):

.
.
.
.
Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso,
dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso
stabilito.

Data, Il concorrente
.
(firma leggibile) (5)

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) - corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2

(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti, e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA (prova orale)

L'esame avrà la durata massima di trenta minuti e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1^a tesi: regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra polinomi, regola di Ruffini;

2^a tesi: operazioni sulle frazioni algebriche;

3^a tesi: equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite;

4^a tesi: radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita;

5^a tesi: proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica.

Geometria:

1^a tesi: eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano;

2^a tesi: rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angolidi;

3^a tesi: calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti);

4^a tesi: semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1^a tesi: misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazioni e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°);

2^a tesi: formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche;

3^a tesi: teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo.

Il Ministro per la difesa

LATTANZIO

(4800)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di cardiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:**Art. 1.**

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Abbamonte Pietro, nato a Castellaneta il 4 febbraio 1928;

Andreoli Leopoldo, nato a Parma il 5 aprile 1933;

Antonini Canterin Antonio, nato a Pittsburg (U.S.A.) il 27 luglio 1929;

De Luca Camillo, nato a Ortona il 24 ottobre 1934;

Ilceto Nicola, nato a Canosa di Puglia il 14 febbraio 1926;

Martines Carmelo Carlo, nato a Tripoli il 16 marzo 1934.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia, a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bruscagli Gianfranco, nato a Bologna il 28 luglio 1929;

Zucchini Mauro, nato a Cortona il 24 aprile 1929.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Bianchetti Luigi, nato a Bagnolo Mella il 12 gennaio 1925;

Boschi Silvana, nata a Forlì il 2 maggio 1928;

Parenti Bruno, nato ad Alessandria d'Egitto il 23 novembre 1927;

Riggio Giuseppe, nato a Menfi il 23 novembre 1933.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4531)

Elenco dei primari di medicina nucleare idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1972 concernente l'elenco dei primari di medicina nucleare idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina nucleare in base al possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:**Art. 1.**

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina nucleare a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità:

Bersani Loris, nato a Chieti il 16 giugno 1924.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4532)

MINISTERO DEL TESORO**Avviso di rettifica**

Nel decreto ministeriale 27 dicembre 1976, relativo al concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 12 marzo 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 1813 - 1ª colonna - 1º capoverso - 3º rigo, in luogo di: «...approvato con regio decreto 23 marzo 1932,...», leggasi: «...approvato con regio decreto 23 marzo 1933,...»;

alla pag. 1813 - 1ª colonna - terzultimo capoverso - 5º rigo, in luogo di: «...a duecento posti di consigliere in prova», leggasi: «...a cento posti di consigliere in prova»;

alla pag. 1813 - 2ª colonna - 2º capoverso - 3º rigo, in luogo di: «...dei duecento disponibili», leggasi: «...dei cento disponibili»;

alla pag. 1813 - art. 2 - punto E) - 2º capoverso, in luogo di: «...diploma di ragioniere o perito commerciale», leggasi: «...diploma di ragioniere e perito commerciale»;

alla pag. 1814 - art. 8 - penultimo rigo, in luogo di: «...media dei voti riportati nelle prove scritte o del voto ottenuto nel colloquio», leggasi: «...media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio»;

alla pag. 1815 - art. 12 - punto 4) - 3º rigo, in luogo di: «...dell'idoneità fisica all'impiego o che è stato eseguito...», leggasi: «...dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito...».

(3905)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro, con annesso centro di igiene industriale, per l'insegnamento universitario di medicina del lavoro.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro, con annesso centro di igiene industriale, per l'insegnamento universitario di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(4877)

OSPEDALE « CITTA' DI IMPERIA » DI IMPERIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Imperia.

(4872)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto di radiologia;
- un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;
- un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(4879)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(4876)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(4881)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(4882)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto dirigente pediatra;
- un posto di assistente di pronto soccorso, accettazione e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(4874)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(4875)

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(4873)

OSPEDALE «S. MARIA SOPRA I PONTI» DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

- un posto di direttore sanitario;
- un posto di aiuto di medicina delle malattie infettive;
- un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(4878)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(4880)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 2.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, concernente l'assistenza neuropsichiatrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, è abrogato con effetto del 1° gennaio 1975.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i rapporti con le amministrazioni provinciali della regione Abruzzo, in ordine all'assistenza neuropsichiatrica, sono regolati da apposito protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo e le amministrazioni medesime.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 gennaio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 3.

Norme relative agli incarichi di consulenza conferibili da parte del consiglio regionale e della giunta regionale: modifica della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«Le informazioni di cui ai commi precedenti debbono pervenire comunque entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi: «A decorrere dall'anno 1976 e limitatamente agli incarichi di consulenza conferiti dalla giunta regionale l'onere è aumentato a lire 80 milioni».

Lo stanziamento del cap. 93 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976 è elevato da lire 50 milioni a lire 80 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 30 milioni del cap. 1398 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine».

Per gli esercizi successivi il predetto importo di L. 80.000.000 sarà iscritto sui corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 gennaio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 4.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 28 - Adesione della regione Abruzzo all'A.I.C.C.E. - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1975, n. 28, è così modificato:

La regione Abruzzo aderisce alla Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), ne approva le finalità statutarie e si obbliga al pagamento della quota annua associativa di L. 2,50 per abitante.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutabile in L. 1.166.750, si fa fronte, per il 1976, mediante riduzione di pari importo del cap. 1399 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 denominato « Fondo di riserva per le spese impreviste e contemporaneo incremento dello stanziamento di cui al cap. 144 del medesimo stato di previsione ».

Negli esercizi successivi la spesa complessiva di L. 2.916.750 farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 gennaio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 5.

Assegnazione dei fondi ai comuni ed alle province per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegnazione di fondi alle province e ai comuni

Fino a quando non sarà provveduto, da parte degli enti locali, alla istituzione e alla organizzazione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e all'infanzia, nonché alla

correlativa ristrutturazione degli asili-nido, la giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è autorizzata ad assegnare alle province e ai comuni i fondi per l'esercizio delle funzioni della soppressa O.N.M.I., ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698, sulla base di prospetti dimostrativi trimestrali delle spese sostenute.

La giunta è, altresì, autorizzata a concedere, in caso di necessità e salvo conguaglio, ai suddetti enti, acconti per il trimestre successivo nella misura massima delle somme erogate per il trimestre precedente.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le assegnazioni di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1976 sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata:

cap. 128, titolo III, rubrica n. 2, categoria IV, denominato: « Assegnazione dallo Stato di fondi per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (legge 23 dicembre 1975, n. 698) », con lo stanziamento di L. 2.134.400.150.

Stato di previsione della spesa:

cap. 714, titolo I, sezione IV, rubrica n. 2 Assistenza pubblica, categoria V, denominato: « Assegnazione di fondi ai comuni ed alle province per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (legge 23 dicembre 1975, n. 698) », con lo stanziamento di L. 2.134.400.150.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 gennaio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1977, n. 6.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, è modificato come appresso:

I fondi disponibili per l'applicazione della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, ed eventuali altri fondi comunque da erogare alle comunità montane saranno ripartiti dal consiglio regionale secondo i seguenti coefficienti:

50 % secondo la superficie delle comunità montane;

50 % secondo l'indice di spopolamento delle comunità montane, desunto sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 7.

Modifica alla legge regionale 22 agosto 1974, n. 37, concernente: Provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigianali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1976 lo stanziamento previsto al cap. 2054 dello stato di previsione della spesa denominato: «Contributi in conto capitale ai consorzi e alle cooperative iscritti negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860» è ridotto da 500 milioni a 100 milioni.

Art. 2.

Per l'anno 1976 lo stanziamento previsto al cap. 2053 dello stato di previsione della spesa denominata: «Contributo in conto capitale alle imprese artigiane singole, iscritte negli albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e ai lavoratori abruzzesi emigrati e rientrati in Patria, che intendono costituire un'azienda artigiana in Abruzzo» è elevato da 200 milioni a 600 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 8 febbraio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 8.

Estensione dell'art. 24, lettera b), della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, all'autoservizio sostitutivo Avezzano-L'Aquila via autostrada gestito dall'I.N.T. per conto delle ferrovie dello Stato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della ristrutturazione dei trasporti pubblici di linea di interesse regionale, il contributo di cui all'art. 24, lettera b), della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52, viene accordato anche per il servizio integrativo Avezzano-L'Aquila via autostrada

esercitato dall'I.N.T. per conto delle ferrovie dello Stato, per tutti gli abbonamenti settimanali rilasciati a favore dei viaggiatori pendolari, nella misura del 30 % della tariffa stabilita dalle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'onere derivante dal presente provvedimento, presumibilmente valutato per l'anno 1976 in L. 26.000.000, grava sullo stanziamento iscritto al cap. 2104 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, fissato in L. 2.720.000.000, dalla lettera c) dell'art. 27 della legge regionale 14 settembre 1976, n. 52.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 febbraio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 9.

Provvidenze regionali per l'incremento del patrimonio ricettivo e per la tutela dei centri storici dei comuni del Parco nazionale d'Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, allo scopo di garantire la tutela ed assicurare la vitalizzazione dei centri storici del Parco nazionale d'Abruzzo, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità con le indicazioni stabilite dalla programmazione nazionale e regionale in armonia con l'obiettivo fondamentale di assicurare la difesa ambientale del Parco e la promozione sociale ed economica della collettività dei suoi abitanti.

Sono assunte quali finalità prioritarie dell'azione regionale, nell'ambito della presente legge:

a) la riqualificazione funzionale degli edifici, delle opere e degli allestimenti già esistenti nell'ambito dei centri abitati o nelle loro immediate vicinanze, purché dotati di particolare valore storico ed ambientale, anche al fine della conservazione del tessuto sociale esistente;

b) l'incremento e la valorizzazione della ricettività minore, in particolare di quella offerta da esercizi o aziende artigianali a conduzione individuale o familiare;

c) lo sviluppo delle attrezzature destinate alla promozione e alla diffusione del turismo sociale, aziendale, giovanile e scolastico.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione istituisce un fondo annuale di lire 300 milioni per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Al relativo onere si provvede:

a) per il 1976 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976. La partita n. 4 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio 1976 è soppressa. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare ai sensi dell'art. 12 della legge 27 aprile 1976, n. 18, le necessarie variazioni di bilancio;

b) per gli esercizi successivi e fino al 1980, i mezzi di finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, saranno individuati con provvedimenti legislativi successivi.

Art. 3.

Del fondo di pertinenza dei comuni metà è impiegato per la concessione di contributi a favore di privati, nati o residenti da almeno quindici anni nei comuni del Parco, o di forme associative, costituite da cittadini pur essi nati o residenti nei comuni del Parco da almeno quindici anni, per lavori di restauro, ristrutturazione e dotazione di impianti e di servizi su edifici la cui proprietà ovvero la cui piena disponibilità a lungo termine risulti assicurata ai richiedenti in forza di atti aventi valore legale.

Le opere da realizzare debbono essere rivolte allo scopo di destinare questi edifici a ricezione o servizio turistico complementare per almeno quindici anni a partire dal momento della conclusione dei lavori, con vincolo reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari. Tale vincolo ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità dell'immobile.

L'altra metà del fondo è impiegata per la concessione di contributi ai privati ed alle cooperative di cui al primo comma per opere di restauro e risanamento dell'edilizia residenziale.

Le opere debbono riguardare i centri storici, e cioè i complessi o i nuclei abitati di valore ambientale rientranti nelle perimetrazioni urbane stabilite a norma delle disposizioni vigenti, nonché singoli edifici o insediamenti umani di particolare valore ambientale, isolati o comunque esterni al centro urbano vero e proprio.

L'erogazione dei contributi è subordinata a convenzione da stipularsi tra il comune e il beneficiario, secondo lo schema che sarà approvato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il presidente della giunta regionale ripartisce territorialmente il fondo annuale tra i comuni di Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Opi, Pescasseroli, Villavallelonga, Villetta Barrea e degli altri eventuali comuni di cui al successivo art. 5, alla stregua dei seguenti criteri:

- a) per metà dei fondi in proporzione alla superficie dei centri storici perimetrati a norma delle disposizioni vigenti;
- b) per metà dei fondi in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

Le provvidenze di cui alla presente legge verranno automaticamente estese anche ai comuni facenti parte della zona di protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo che entrino a far parte del territorio del Parco stesso.

I comuni che non avranno adempiuto all'obbligo di adozione del piano regolatore generale nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 aprile 1976, n. 26, sono esclusi dai benefici della presente legge.

Verranno altresì esclusi dai benefici della presente legge:

1 comuni che, dotati di piano regolatore generale approvato, non avranno provveduto ad adottare il piano particolareggiato per le zone di cui all'art. 3, comma quarto, entro un anno dall'approvazione della presente legge;

1 comuni che non avranno provveduto ad adottare il piano particolareggiato per le zone di cui all'art. 3, comma quarto, entro un anno dall'approvazione del piano regolatore generale.

Art. 6.

Per usufruire del contributo, i privati e le forme associative sono tenuti ad inoltrare al comune territorialmente competente apposita domanda nella quale vengano precisate, con il corredo della documentazione necessaria, le caratteristiche tecniche dello edificio, la sua destinazione attuale e quella futura, lo stato della proprietà nonché le opere da eseguirsi e il costo preventivato delle medesime. Insieme alla domanda il richiedente dovrà presentare lo schema di convenzione debitamente compilato e sottoscritto.

La domanda viene preliminarmente sottoposta ad una valutazione tecnica e di merito da parte del comune, al fine di accertarne l'ammissibilità in considerazione soprattutto dei seguenti fattori:

- a) importanza ed adeguatezza dell'intervento dal punto di vista della tutela del centro storico;
- b) importanza ed adeguatezza dell'intervento dal punto di vista turistico ricettivo.

Accertati i requisiti di ammissibilità e stimato il costo delle opere, ivi comprese le spese tecniche e generali, il consiglio comunale formula due distinte graduatorie in conformità al precedente art. 3.

L'erogazione dei fondi è comunque subordinata alla concessione della licenza di costruzione, il cui rilascio autorizza il sindaco alla stipula della convenzione con il richiedente.

Art. 7.

Gli interventi a favore dei richiedenti sono finanziati dal comune con un contributo del 50 % della spesa riconosciuta, e comunque per un importo non eccedente il limite di 8 milioni di lire.

Il comune provvede direttamente, nei confronti degli aventi diritto, al versamento delle somme dovute per anticipi e saldi.

Art. 8.

I provvedimenti con cui il consiglio comunale approva e respinge le domande di cui agli articoli precedenti sono atti definitivi.

Il comune può sospendere l'erogazione dei contributi o revocare quelli già concessi quando l'esecuzione dei lavori risulti difforme dai termini e dalle modalità approvati nel progetto, o nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni assunti circa la destinazione dell'edificio e con la convenzione, o infine, per decadenza della licenza di costruzione.

Art. 9.

Il comune ha facoltà di impiegare in via autonoma una somma pari al 10 % del fondo annualmente assegnato dalla Regione per opere o servizi di carattere collettivo, di pertinenza del centro storico.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, i comuni assegnatari di fondi sono tenuti a trasmettere alla Regione un rendiconto delle somme erogate alla stregua delle presenti disposizioni accompagnate da una relazione generale sull'attività svolta al riguardo.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 febbraio 1977

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1977, n. 10.

Norme per l'organizzazione del mercato dei prodotti zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 21 febbraio 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità

Nell'ambito della normativa di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 306, la Regione, con la presente legge, disciplina l'incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Art. 2.

Requisiti delle associazioni

Le associazioni di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, dovranno avere i requisiti richiesti dallo stesso articolo. Dette associazioni dovranno altresì:

- a) organizzare e difendere la produzione del latte e suoi derivati, la produzione di carne ovvero ambedue le produzioni con sezioni distinte nell'ambito di una stessa associazione;
- b) possedere una dimensione organizzativa in quanto a superficie territoriale ed a numero di soci che consenta il controllo del 5% della produzione di latte regionale, del 5% della produzione di carne regionale e siano costituite da un numero minimo di centocinquanta allevatori;
- c) assicurare la partecipazione di esperti nei propri organi collegiali nella misura di un quinto del totale dei componenti dell'organo direttivo;
- d) prevedere, da parte delle cooperative loro aderenti ed aventi la disponibilità del prodotto, il rispetto delle norme di commercializzazione e degli indirizzi che l'associazione attua;
- e) garantire alle cooperative aderenti ed ai loro consorzi aventi la disponibilità del prodotto dei soci, tanti voti quanti sono i soci delle stesse.

Art. 3.

Attività delle associazioni

Le associazioni dei produttori zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, potranno:

- a) proporre alla Regione, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica e sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali, di quelli delle comunità montane o, anche in assenza di questi, programmi di ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte, dei suoi derivati, e dei prodotti zootecnici in genere;
- b) promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate; con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e con l'ente Fucino favorendo, sulla base di intese che prevedano l'utilizzazione di tutte le strutture, i processi di ristrutturazione funzionale ed organizzativa di servizi, nonché la realizzazione di programmi di miglioramento degli standards igienico-sanitari, di produzione del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale, ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia;
- c) provvedere, in conformità con gli orientamenti regionali ed in accordo con la associazione regionale allevatori, agli interventi sul mercato predisponendo le strutture necessarie;
- d) svolgere inoltre ogni altra attività in materia di interventi nella produzione, trasformazione e mercato dei prodotti zootecnici.

Art. 4.

Comitato economico: composizione

Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con deliberazione della giunta regionale.

Il predetto comitato è composto di:

- 1) i presidenti ed i vicepresidenti delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute;
- 2) quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni del movimento cooperativo;
- 4) un rappresentante dei lavori agricoli dipendenti;
- 5) un rappresentante degli imprenditori non coltivatori;
- 6) un rappresentante dell'associazione regionale allevatori;
- 7) un funzionario del settore agricoltura della giunta regionale, con funzioni di presidente.

Il comitato è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive sezioni regionali in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

Art. 5.

Riconoscimento delle associazioni

La giunta regionale, con propria delibera, provvede al riconoscimento delle associazioni di produttori zootecnici, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte delle stesse associazioni, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti ed udito il parere di un comitato composto di rappresentanti regionali delle organizzazioni professionali e

cooperative maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e di un rappresentante dell'associazione regionale degli allevatori.

Art. 6.

Concessione contributi

La Regione concede alle associazioni di produttori zootecnici di cui alla presente legge, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il loro funzionamento.

I contributi sono calcolati nella percentuale del 3% sul valore della produzione media commercializzata dai singoli soci nei tre anni precedenti la loro adesione all'associazione.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, dietro domanda delle associazioni e sentito il parere del comitato di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Determinazione standard merceologico

Lo standard merceologico minimo del latte, a qualunque uso destinato e che non abbia subito trattamento alcuno al di fuori della refrigerazione, è determinato sulla base dei seguenti requisiti:

a) latte bovino:

- contenuto in grasso sino al 3,3 %;
- contenuto in proteine non inferiore al 2,8 %;
- carica microbica non superiore a 5 milioni di germi;

b) latte ovino:

1) per il latte proveniente da pecore di razza sopravvissana e gentile di Puglia:

- contenuto in grasso fino al 7 %;
- contenuto in proteine non inferiore al 5,5 %;

2) per il latte proveniente da popolazioni miste (pagliarola, bergamasca e derivati meticc):

- contenuto in grasso fino al 5,8 %;
- contenuto in proteine non inferiore al 5 %;

3) per il latte proveniente da pecore di razza sarda:

- contenuto in grasso fino al 5,5 %;
- contenuto in proteine non inferiore al 4,5 %;
- carica microbica non superiore ai 10 milioni di germi.

Art. 8.

Maggiorazione sul prezzo base del latte

Le maggiorazioni da applicare al prezzo base di vendita del latte bovino in stalla sono fissate nelle seguenti misure:

a) valore merceologico:

- 0,5 % per ogni 0,10 % di grasso al di sopra del 3,4 %;
- 1,5 % per ogni 0,10 % di proteine al di sopra del 3,00 %;
- 2,0 % per la refrigerazione a temperatura non inferiore ai +4 gradi centigradi;

b) valore batteriologico:

- carica microbica totale inferiore a 3 milioni di germi per ml 2 %;
- carica microbica totale inferiore a 1,5 milioni di germi per ml 2,50 %;
- carica microbica totale inferiore a 500.000 germi per ml 3 %;

c) requisiti sanitari:

- latte proveniente da allevamenti ufficialmente indenni da TBC e brucellosi: 1,0 %;
- latte proveniente da allevamenti che attuano un piano di risanamento per la mastite: 1,5 %.

Le maggiorazioni da applicare al prezzo base di vendita del latte ovino sono fissate nelle seguenti misure:

a) valore merceologico:

- 1) razza sopravvissana e gentile di Puglia:
 - 1,3 % per ogni 0,5 % di grasso al di sopra dell'8 %;
 - 1,8 % per ogni 0,25 % di proteine al di sopra del 6,5 %;

2) razza sarda:

- 1,3 % per ogni 0,5 % di grasso al di sopra del 6,5 %;
- 1,8 % per ogni 0,25 % di proteine al di sopra del 5,5 %;

3) razze miste:

- 1,3 % per ogni 0,5 % di grasso al di sopra del 7 %;
- 1,8 % per ogni 0,25 % di proteine al di sopra del 5,8 %;

b) *valore batteriologico:*

carica microbica totale inferiore a 7,5 milioni di germi per ml 1,5 %;

carica microbica totale inferiore a 5 milioni di germi per ml 2,5 %;

carica microbica totale inferiore a 3 milioni di germi per ml 3 %;

carica microbica totale inferiore a 1 milione di germi per ml 3,5 %;

c) *requisiti sanitari:*

latte proveniente da greggi indenni da brucellosi, 3%.

Art. 9.

Laboratori di analisi

Ai fini dell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, i contraenti scelgono concordemente un laboratorio tra i seguenti:

- 1) i laboratori delle associazioni provinciali allevatori;
- 2) i laboratori d'igiene e profilassi;
- 3) i laboratori degli istituti zooprofilattici;
- 4) i laboratori degli istituti sperimentali lattiero-caseari.

I laboratori della associazione provinciale allevatori debbono disporre di attrezzature adeguate e personale idoneo all'espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni al giorno. Il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi.

Per quanto attiene alla determinazione del valore batteriologico, i laboratori dovranno osservare tutti gli accorgimenti atti ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi, dal momento del prelievo del campione sino all'atto delle determinazioni analitiche.

L'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti, è demandato ai competenti servizi regionali.

In caso di contestazione le analisi per le valutazioni definitive sono effettuate dall'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 10.

Norme tecniche

Nell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, dovranno essere usati i seguenti metodi di analisi:

Contenuto in grasso:

- a) metodo di Gerber;
- b) metodo nefelometrico;
- c) infra-red milk analyzer (IRMA).

Contenuto in proteine:

- a) metodo all'amido nero;
- b) infra-red milk analyzer (IRMA).

Determinazione della carica microbica:

La determinazione relativa alla carica microbica del latte viene determinata con metodi diretti o indiretti ed in assenza di sostanze inibenti:

le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio; il prelievo del campione deve essere eseguito almeno sei volte — e con cadenza bimestrale — nel corso dell'annata sulle mungiture del mattino e/o della sera;

salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che esegue le analisi;

il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterili ed ermeticamente chiusi.

Possono essere usati altri metodi autorizzati dal consiglio regionale, previa verifica ed approvazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo.

Le analisi riferite al rilevamento delle condizioni sanitarie del bestiame nei riguardi della mastite bovina, effettuate mediante conta citologica, devono essere eseguite presso il laboratorio dell'istituto zooprofilattico o delle sue sezioni provinciali.

Art. 11.

Norme finanziarie

Ai componenti del comitato di cui al precedente art. 4 sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Alle spese per il funzionamento del comitato, compreso il pagamento dei gettoni delle indennità e dei rimborsi ai componenti presuntivamente previste in 5 milioni di lire per anno si fa fronte nel 1976, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Per gli interventi di cui al precedente art. 6 è autorizzata nel 1976, la spesa complessiva di lire 400 milioni.

Al finanziamento della predetta spesa si provvede mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza a sostegno dell'occupazione ».

Lo stanziamento della partita n. 3 « interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico », iscritto nell'elenco n. 5 del cap. 2600 allegato al bilancio 1976, è ridotto di 400 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1976 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 18.

Art. 12.

Rinvio alle norme statali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali riguardanti la materia.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 febbraio 1977

SPADACCINI

(2563)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*